

DISCIPLINARE VALUTAZIONI GENETICHE PER LA PRODUZIONE DI CARNE PERFORMANCE-TEST SULLA RAZZA BOVINA RENDENA

VALUTAZIONE GENETICA IN STAZIONE PER LA PRODUZIONE DI CARNE

ART. 1

Come previsto dalle Norme Tecniche, la Rendena ha tra gli obiettivi primari di selezione il miglioramento della produzione di carne e della qualità della carcassa.

Per questo tutti i riproduttori maschi devono essere sottoposti al performance-test presso il Centro all'uopo destinato dall'Associazione Nazionale prima di poter essere utilizzati.

Da queste considerazioni si ricava la centralità del performance-test nello schema di selezione della Razza Rendena.

ART. 2

Il controllo in stazione (prova di performance) viene effettuato individualmente rilevando le prestazioni produttive di cui all'art. 8 del presente Disciplinare, confrontate con quelle del gruppo di contemporanei.

ART. 3

I soggetti sottoposti a prove in stazione vengono controllati per i seguenti caratteri:

- a) velocità di accrescimento;
- b) caratteristiche della carcassa;
- c) correttezza morfo-funzionale.

ART. 4

Possono entrare al Centro di Performance-test per l'effettuazione delle prove tutti i soggetti maschi iscritti al Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB) nati dagli accoppiamenti guidati tra VACCHE MADRI DI TORO e TORI PADRI DI TORO.

Possono inoltre entrare al Centro per il performance-test eventuali altri soggetti maschi che per le loro caratteristiche siano ritenuti utili alla selezione da parte dell'Associazione Nazionale.

ART. 5

Sono ammessi al Centro di performance-test solo i soggetti maschi che risultino provenire da allevamenti che rispettino le norme sanitarie previste dalle leggi vigenti.

Il numero di soggetti da introdurre al performance-test ogni anno viene stabilito dalla Commissione Tecnica Centrale.

ART. 6

L'età dei soggetti all'entrata al Centro di performance-test non deve essere superiore a 42 giorni.

ART. 7

Durante la permanenza in stazione sono previste le seguenti fasi:

- > 1^: fase di adattamento e svezzamento;
- > 2^: fase di performance-test.

1^ fase - adattamento e svezzamento

I vitelli all'arrivo, dopo essere stati pesati e misurati, vengono sistemati in gabbie singole. Successivamente, entro i due mesi di età, vengono trasferiti in box multipli dove concludono lo svezzamento entro il compimento del 90° giorno di vita.

Si provvede alla tempestiva verifica della corretta paternità e maternità di ogni soggetto, ed all'analisi genotipica della k-caseina e della Beta-lattoglobulina.

Superato lo svezzamento vengono divisi in gruppi omogenei, con una differenza massima d'età all'interno del gruppo di 30-35 giorni.

I soggetti in gruppi così definiti iniziano nella stalla di performance-test l'ambientamento alla prova.

2^ fase - performance-test

Il performance-test inizia entro il 5° mese (22 settimane) e si conclude entro l'11° per un totale di circa 180 giorni di prova.

ART. 8

Durante la permanenza nel centro di performance-test si effettuano i seguenti rilievi:

1) pesatura:

pesatura singola ogni mese durante la permanenza dei torelli al centro.

2) misurazioni:

a - al quinto ed all'undicesimo mese sono rilevate le misure di:

- * lunghezza testa
- * larghezza testa
- * altezza al sacro
- * profondità toracica
- * circonferenza toracica

- * larghezza toracica
- * lunghezza tronco
- * lunghezza groppa
- * larghezza bisiliaca
- * larghezza bistrocantérica
- * larghezza bisischiatica
- * perimetro orizzontale della coscia
- * circonferenza spirale della coscia
- * circonferenza stinco
- * circonferenza testicoli

b - ogni mese sono rilevate le misure di:

- * altezza al sacro
- * profondità toracica
- * circonferenza toracica

3) stima della valutazione EUROP della carcassa (punteggio EUROP):

viene effettuata alla fine del performance-test.

4) stima della resa alla macellazione:

viene effettuata alla fine del performance-test.

5) valutazione somatica lineare:

viene effettuata alla fine del performance-test ed ha lo scopo di allontanare dalla riproduzione i soggetti con gravi anomalie od insufficienze funzionali.

ART. 9

Per ogni gruppo di soggetti che raggiunge l'11° mese d'età si procede alla elaborazione statistica dei rilievi fatti sui caratteri oggetto di selezione.

L'insieme dei pesi vivi registrati nonché, le valutazioni della conformazione e della resa al macello effettuate alla fine del performance-test costituiscono gli elementi che concorrono al calcolo di un indice di selezione messo a punto dalla Commissione Tecnica Centrale.

La valutazione della CONFORMAZIONE e quella della RESA AL MACELLO dei soggetti vengono effettuate da un minimo di due esperti della macellazione che operano in modo indipendente.

La valutazione SOMATICA dei soggetti viene effettuata da almeno due esperti nazionali di razza che operano in modo indipendente.

Il parametro di selezione su cui si basa la valutazione genetica in stazione è l'indice di selezione chiamato INDICE ECONOMICO (IE).

Questo indice combina le informazioni parziali relative a:

- * Incremento medio giornaliero,
- * Valutazione EUROP della conformazione,
- * Resa stimata della carcassa.

Tutti i soggetti vengono ordinati sulla base dell'INDICE ECONOMICO (IE) e dell'Indice Pedigree.

I migliori vengono destinati alla riproduzione, i rimanenti avviati alla macellazione.

ART. 10

Alla fine del performance-test l'Associazione redige per ogni soggetto che ha concluso positivamente il performance-test il CERTIFICATO di ABILITAZIONE alla RIPRODUZIONE contenente tutte le indicazioni utili per l'impiego futuro del soggetto.

IL MINISTRO

DISCIPLINARE VALUTAZIONI GENETICHE CON PROVE DI CAMPO SULLA RAZZA BOVINA RENDENA

ART. 1

Oltre che attraverso le valutazioni genetiche in stazione che, secondo quanto disposto dall'art. 11 delle Norme Tecniche del presente Disciplinare, costituiscono uno dei requisiti per l'abilitazione alla riproduzione dei soggetti iscritti al Registro Genealogico Tori, l'attività di selezione viene effettuata mediante le valutazioni genetiche di campo.

Esse consistono nell'elaborazione dei dati dei controlli funzionali, delle valutazioni somatiche e delle dichiarazioni di parto-nascita al fine di meglio definire il valore genetico complessivo dei soggetti iscritti, con particolare riferimento all'individuazione dei genitori della futura generazione di riproduttori.

ART. 2

Le valutazioni genetiche di campo sono condotte sulla base dei dati di tutti i soggetti iscritti al Libro Genealogico, e quindi interessano tutti i soggetti con figli registrati alla data della valutazione.

Esse riguardano quattro gruppi di caratteri riportati in ordine temporale di rilevazione:

* caratteristiche del parto sia "dirette", cioè indotte da un toro sulla vacca da lui fecondata, che "materne", ovvero la facilità con cui partoriscono le femmine figlie di un determinato toro;

* facilità di mungitura e funzionalità della mammella;

* caratteristiche somatiche delle figlie di un determinato toro rilevate sull'apposita scheda di cui all'art. 4 delle Norme Tecniche;

* produzione di latte e caratteristiche qualitative dello stesso; quest'ultime intese come contenuto in grasso e proteine unitamente alle tipizzazioni genotipiche delle varie frazioni proteiche.

ART. 3

Le valutazioni genetiche di campo producono degli indici genetici o semplicemente, a seconda del carattere, degli indici di selezione, sulla base dei quali vengono scelti i padri e le madri di toro da utilizzare negli accoppiamenti programmati.

ART. 4

Gli indici genetici ufficiali sono pubblicati annualmente su specifiche pubblicazioni.

L'Ufficio Centrale ha facoltà di procedere a elaborazioni più frequenti qualora le necessità organizzative lo rendessero necessario.

ART. 5

I tori che abbiano superato favorevolmente tutte le valutazioni genetiche di campo sono scelti dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico per l'effettuazione degli accoppiamenti programmati.

Gli accoppiamenti programmati consistono nella fornitura agli allevatori che posseggano VACCHE MADRI DI TORO di dosi di seme di tori qualificati dalla Commissione Tecnica Centrale PADRI DI TORO.

I vitelli maschi nati dagli accoppiamenti programmati costituiscono la punta avanzata della selezione della razza e pertanto avranno titolo preferenziale per essere sottoposti alla valutazione genetica in stazione presso i Centri riconosciuti.

E' condizione vincolante all'effettuazione dell'accoppiamento programmato l'impegno da parte dell'allevatore a mettere a disposizione dei Centri Genetici riconosciuti l'eventuale nato di sesso maschile.

L'Ufficio Centrale del Libro si riserva la facoltà di non ammettere il vitello alla prova di valutazione genetica in stazione qualora esso non sia ritenuto di interesse per la selezione.

ART. 6

Fatte salve le prerogative che l'art. 10 del Disciplinare Generale del Libro Genealogico attribuisce all'Ufficio Centrale riguardo la sospensione dei riproduttori dall'uso e l'eventuale distruzione di tutto il loro germoplasma esistente, nel caso i tori non fossero più di interesse per la selezione, la Commissione Tecnica Centrale, sulla base dell'art. 4 del Disciplinare Generale, fissa i criteri per la cessazione dell'uso dei tori abilitati alla Inseminazione Artificiale.

Con ciò, la Commissione Tecnica Centrale del Libro intende garantire il mantenimento nel tempo della superiorità genetica dei tori impiegati quando essi vengano utilizzati per la diffusione della selezione.

La Commissione Tecnica Centrale stabilisce la sospensione temporanea o permanente su tutto il territorio nazionale, o la sua distruzione, del materiale seminale dei tori per i quali i risultati delle valutazioni genetiche di campo fossero particolarmente negativi.

IL MINISTRO